

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXXI

BARI, 28 FEBBRAIO 2000

N. 26

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazione del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 1999, n. 1664

Legge 11-1-1996, n. 23. Finanziamenti opere di edilizia scolastica. Piano triennale generale.

Pag. 1126

PARTE SECONDA

Deliberazione del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 1999, n. 1664

Legge 11-1-1996, n. 23. Finanziamenti opere di edilizia scolastica. Piano triennale generale.

L'Assessore agli Affari Generali - Contratti e appalti - Demanio e patrimonio - Demanio marittimo fluviale e lacuale - Organizzazione e gestione delle risorse umane - Istruzione e promozione culturale, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Edilizia Scolastica, confermata dal dirigente dello stesso Ufficio e dal dirigente coordinatore del settore, riferisce quanto segue:

La legge 11-1-1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, assegna, come è noto, alla Regione il ruolo principale ed unico della programmazione, nell'ambito regionale, dei finanziamenti statali, che si sostanziano nella concessione di mutui agli Enti locali, da parte della Cassa Depositi e Prestiti, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.

Il riparto dei finanziamenti statali alle Regioni, per ogni singola annualità, avviene con Decreto Ministeriale sulla base degli stanziamenti che annualmente vengono all'uopo stabiliti dalle varie leggi finanziarie dello Stato.

Con il 1998 si è concluso il primo piano triennale di finanziamenti, approvato con deliberazione di G.R. n. 5413/96, sentita la Sovrintendenza Scolastica e la competente commissione consiliare, in uno con la prima annualità di attuazione, cui sono seguite le deliberazioni di G.R. n. 3762 del 10-9-1998 e n. 690 del 1-6-1999 di approvazione della seconda e terza annualità di attuazione.

Complessivamente, nelle tre annualità sono stati ripartiti fra gli enti locali della Regione i seguenti finanziamenti:

Anno 1996	L. 27.830.687.000
Anno 1997	L. 30.329.310.000
Anno 1998	L. 36.094.290.000
TOTALE L.	94.254.287.000

In data 6-9-1999 è stato emanato il D.M. n. 212, pubblicato sulla G.U. n. 214 dell'11-9-1999, di riparto dei fondi alle Regioni, per il finanziamento della prima annualità di attuazione del secondo piano triennale, che prevede, per la Puglia, un ammontare di L. 27.197.940.000.

Conseguentemente occorre provvedere alla formulazione del secondo piano triennale, così come prevede la legge 23, in uno con il primo piano annuale di attuazione.

Ai sensi della citata normativa, la Regione deve approvare il piano triennale e la prima annualità di attuazione entro 90 giorni dalla pubblicazione del D.M.,

quindi entro il 10-12-1999, in mancanza scatta il potere sostitutivo del Commissario di Governo.

Il D.M. stabilisce anche gli indirizzi cui le Regioni debbono attenersi, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge, tenuto altresì conto dei risultati ottenuti con i precedenti interventi in materia.

Gli indirizzi cui attenersi nella concessione dei finanziamenti agli enti locali sono così formulati nel predetto D.M.:

- a) privilegiare gli interventi finalizzati prioritariamente alla messa a norma ed all'adeguamento delle preesistenti strutture alla vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza ed igiene ed, altresì, all'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché quelli diretti ai completamenti funzionali di opere già iniziate ed al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule in relazione all'indice di carenza determinato dall'offerta del servizio scolastico a fronte della relativa richiesta da parte dell'utenza ed alla eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose, al fine di determinare le condizioni strutturali idonee ad assicurare un adeguato standard qualitativo del servizio medesimo, il rinnovamento della didattica ed un'efficace lotta alla dispersione scolastica;
- b) favorire il coordinamento in materia di razionalizzazione della rete scolastica con la distribuzione degli uffici; tenendo anche conto dell'opportunità di un organico inserimento delle istituzioni scolastiche nelle diverse realtà territoriali e collettività locali.
- c) considerare ogni opportunità di adeguamento dei relativi edifici alle nuove esigenze della scuola ed ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi;
- d) garantire, anche al fine di migliorare il servizio reso all'utenza, la fornitura di sedi idonee per un dignitoso e corretto funzionamento degli Uffici scolastici provinciali e regionali.

Sulla base soprattutto del primo dei criteri riportati nel D.M. occorre, nella realtà della Regione Puglia, privilegiare innanzitutto il finanziamento delle opere di adeguamento di edifici alla vigente normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza, attese le gravi responsabilità cui sono sottoposti principalmente i sindaci, i presidenti delle Amministrazioni Provinciali ed i capi di istituto per gli edifici non in regola con le norme sulla sicurezza, nonché le ristrutturazioni, il completamento di edifici già in costruzione e la eliminazione dell'amianto da quelle scuole della Puglia per le quali gli enti locali non hanno ancora provveduto.

In vista dell'adozione del presente piano, l'Assessorato alla P.I. inviava agli enti locali pugliesi la circolare n. 34/05421 del 28-7-1999 con la quale si invitavano gli stessi a compilare ed a trasmettere al settore P.I. le schede relative alle opere richieste su modello predisposto dallo stesso Ufficio regionale, entro il 30-9-1999, elencando le opere stesse in ordine di priorità secondo le proprie valutazioni.

È ovvio che, ai sensi della legge 23, la competenza

in materia di edilizia scolastica fra Comuni e Province è quella prevista dalla legge stessa: opere concernenti la scuola materna, elementare e media dell'obbligo: competenza dei Comuni, opere concernenti la scuola media superiore: competenza delle Province.

Sulla base degli indirizzi innanzi indicati e delle domande pervenute, viene formulato il presente piano triennale 1999-2001 e il primo piano di attuazione 1999 secondo i criteri di seguito riportati:

1) finanziamento prioritario di opere concernenti l'eliminazione dell'amianto dalle scuole (Allegato C).

Dall'importo disponibile di L. 27.197.940.000 viene sottratto l'importo di L. 2.130.250.000, necessario a finanziare tutte le opere richieste comportanti l'eliminazione dell'amianto, così come risulta dalle schede allegate alle richieste pervenute, sicché la somma da ripartire fra gli enti locali, per le altre esigenze di

edilizia scolastica, si riduce a L. 25.067.690.000.

2) Riparto dei fondi fra ciascun ambito provinciale.

Per il riparto dei fondi tra gli enti locali di ciascun ambito provinciale non si ritiene di ricorrere al solo criterio della popolazione scolastica che si appalesa criterio astratto, senza elementi di riferimento alle effettive necessità di adeguamento alle norme di ogni edificio.

Si ritiene invece molto più equo un riparto basato, come nel primo piano triennale, sulle predette necessità.

Si è pertanto preso a base il quadro dei fabbisogni di cui al primo piano annuale (a sua volta basato su una indagine ministeriale purtroppo da allora non più ripetuta) aggiornato in base agli interventi effettuati nello scorso triennio.

Si ottiene così il seguente quadro:

Province	Totale Edifici Scol.	Edifici Senza cert.agit. statica	Edifici Senza cer.prev. infortuni	Edifici Senza cer.igen. sanitario	Edifici Senza cer.norm. antincendio	Edifici Senza Scale sicurezza	Edifici Senza Imp.eletr. Conforme	Interventi al 1996	Interventi finanziati 96-98	Interventi residui
Bari	869	340	463	332	685	516	543	2.879	51	2.828
Brindisi	325	107	248	116	289	259	218	1.237	20	1.217
Foggia	489	171	397	187	419	419	306	1.899	37	1.862
Lecce	677	232	493	285	576	480	393	2.459	60	2.399
Taranto	354	171	230	174	302	264	221	1.362	22	1.340
Totale	2.714	1.021	1.831	1.094	2.271	1.938	1.681	9.836	190	9.646

Sulla base della percentuale di fabbisogni per opere di adeguamenti a norma in ogni provincia si ottengono i seguenti importi da attribuire agli Enti locali di ciascuna di esse:

Province	Totale interventi necessari	% Fabbisogno provinciale	Importi spettanti per Provincia
Bari	2.828	29,3	7.344.833,200
Brindisi	1.217	12,6	3.158.528,900
Foggia	1.862	19,3	4.838.064,200
Lecce	2.399	24,9	6.241.854,800
Taranto	1.340	13,9	3.484.408,900
Totale	9.646	100	25.067.690,000

3) Riparto fondi fra le Province e i Comuni

Circa il riparto del fondo assegnato a ciascun ambito provinciale fra le amministrazioni provinciali da una parte ed i comuni della provincia dall'altra, si ritiene di dover assegnare alle prime, per gli edifici di scuola media superiore il 30% ed ai secondi, per gli edifici delle scuole materne e quelle dell'obbligo, il 70% dell'ammontare.

Alla luce di quanto sopra, il riparto dei fondi fra gli enti locali pugliesi risulta il seguente:

Province	Importi per Provincia	Arrot.to al 30% Amm.ni Provinciali	Arrot.to al 70% Amm.ni Comunali
Bari	7.344.833.200	2.203.000.000	5.141.000.000

Brindisi	3.158.528.900	948.000.000	2.211.000.000
Foggia	4.838.064.200	1.451.690.000	3.387.000.000
Lecce	6.241.854.800	1.873.000.000	4.369.000.000
Taranto	3.484.408.900	1.045.000.000	2.439.000.000
Totale	25.067.690.000	7.520.690.000	17.547.000.000

4/A Opere ammesse a finanziamento:

Saranno ammesse a finanziamento, per la prima annualità del piano triennale, soltanto le opere per le quali gli enti locali avranno dichiarato nella scheda l'esistenza del progetto preliminare approvato, o del progetto definitivo o esecutivo.

Sono escluse dal piano triennale le opere di nuova costruzione.

Nel piano triennale saranno inserite nella graduatoria concernente i Comuni al massimo tre opere, che possono essere finanziate non più di una per comune ogni annualità, scelte fra le opere, segnalate secondo l'ordine di priorità indicato dal comune stesso.

4/B Le opere non supportate almeno da progetti preliminari, saranno comunque comprese nella graduatoria per le successive annualità, purché sia presentata in tempo una dichiarazione di approvazione dei progetti preliminari (o definitivi o esecutivi), alla data che sarà indicata dal settore regionale alla P.I., a pena di eliminazione dal finanziamento, prima dell'approvazione della seconda o terza annualità del piano.

Per le opere che prevedono richiesta di importo superiore a L. 1.000.000.000, il finanziamento sarà comunque limitato a L. 1.000.000.000.

5) Criteri per la formulazione delle graduatorie di opere di competenza delle Province:

Le opere di competenza delle Province saranno inserite nelle graduatorie secondo l'ordine di proprietà indicato dalle stesse.

Le opere non finanziate nella prima annualità costituiscono la graduatoria delle altre due annualità, che potranno essere modificate su richiesta delle Province stesse prima dell'approvazione regionale dei piani relativi alle successive annualità.

6) Criteri per la formulazione delle graduatorie per le opere di competenza comunale:

Per le opere di competenza comunale verranno formulate cinque graduatorie, una per ogni provincia, assegnando ad ogni opera un punteggio secondo quanto di seguito riportato.

Saranno ammesse al finanziamento della prima annualità le opere che risulteranno ai primi posti della graduatoria fino a coprire l'intera disponibilità finanziaria assegnata ai Comuni della provincia.

Le rimanenti opere non entrate utilmente nella graduatoria della prima annualità formeranno la graduatoria della seconda e terza annualità, il cui finanziamento da parte dello Stato dovrebbe avvenire con le leggi finanziarie degli anni 1999 e 2000.

La Regione potrà modificare le graduatorie della seconda e terza annualità all'atto della formulazione del secondo e terzo piano annuale per esigenze sopravvenute, per eventuali inadempimenti degli enti o per altro valido motivo.

Punteggi da attribuire alle opere ai fini della formulazione della graduatoria:

1/A Opere indicate dal Comune al primo posto dell'ordine di priorità	punti 30
1/B Opere indicate dal Comune al secondo posto dell'ordine di priorità	punti 20
1/C Opere indicate dal Comune al terzo posto dell'ordine di priorità	punti 10
2/A Opere di Comuni che non hanno ottenuto alcun finanziamento a norma della legge 23/96, primo triennio e delle leggi precedenti (488/86, 430/91 e D.L. 396/95)	punti 20
2/B Opere di Comuni che hanno ottenuto finanziamenti a norma delle leggi precedenti alla 23 e non inseriti nel primo piano della 23	punti 10
2/C Opere di Comuni che hanno ottenuto finanziamenti a norma della legge 23 e non con le altre	punti 5
2/D Opere di Comuni che hanno ottenuto finanziamenti a norma delle leggi 488/86 o 430/91, del D.L. 396/95 e 23/96	punti 0
3/A Opere di Comuni che hanno presentato la richiesta di finanziamento entro il termine del 30-9-1999 (si considera presentata nei termini ogni domanda spedita con lettera raccomandata entro il 30-9-1999. Le domande inviate con posta semplice si considerano giunte nei termini se datate anteriormente al 1 ottobre	

1999 ed acquisite al protocollo del settore entro il 9-10-1999).

3/B Le domande presentate fuori termine, oltre a non ottenere l'attribuzione di un punto saranno prese in considerazione soltanto con la seconda annualità del piano.

4) Opere munite di progetto esecutivo	punti 5
Opere munite di progetto definitivo	punti 3
Opere munite di progetto preliminare approvato	punti 1
Opere munite di progetto preliminare dichiarato ma non approvato	punti 0

Le opere per le quali i Comuni hanno dichiarato l'esistenza di un progetto definitivo o esecutivo approvato in data non anteriore al 1° gennaio 1997 conseguono il relativo punteggio. I progetti approvati anteriormente a tale data si considereranno come preliminari, purché non approvati prima del 1991, nel qual caso non saranno presi in considerazione)

5) Opere di Comuni dichiarati dissestati ai sensi della legge 144/89	punti 5
Opere di adeguamento a norma o completamento parzialmente finanziate con fondi comunali	punti 1

A parità di punteggio la precedenza in graduatoria viene assegnata alle opere di minor costo. A parità di punteggio e di costo la precedenza è assegnata al Comune con minore popolazione.

Al presente provvedimento viene allegato, in primo luogo il prospetto di tutte le richieste pervenute da parte degli enti locali entro il 10-11-1999, del quale occorrerà prendere atto. (Allegato A)

Il secondo allegato è costituito dal piano triennale vero e proprio e dallo stralcio attuativo della prima annualità. (Allegato B)

Il terzo allegato è costituito dalle opere interessate all'eliminazione dell'amianto. (Allegato C)

Il presente atto, ai sensi della L.R. n. 7 art. 4 comma 4 lett. d) ed f) è di competenza della Giunta Regionale:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, trattandosi di fondi statali erogabili direttamente agli enti locali.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione dell'Assessore all'istruzione e fattala propria;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto delle richieste di finanziamento di

opere ai sensi della legge 23/96 pervenute alla Regione entro la data del 10/11/1999, di cui all'allegato A;

- di approvare il piano triennale 1999-2001 ed il piano annuale di attuazione 1999 nei termini di cui agli allegati B e C con le prescrizioni e modalità indicate nella relazione assessorile di cui alle premesse;
- di sottoporre il presente piano al prescritto parere della Commissione consiliare competente e della

Sovrintendenza scolastica per la Puglia e di trasmetterlo al Ministero della P.I. , una volta divenuto esecutivo.

- Il presente provvedimento non prevede oneri finanziari per la Regione ed è esecutivo i quanto non soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

L'Assessore
avv. Giuseppe Semeraro

